

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 1 – Autotrasporto persone – Trasporto regionale aereo e marittimo

Fornitura di n. 1 unità navali ROPAX Classe A da adibire al trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti e merci pericolose in colli e autocisterne.



ALLEGATO	TITOLO
9	NORME SPECIFICHE PER FORNITORI ITALIANI

Palermo li 27 gennaio 2022

VISTO: SI APPROVA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Carmelo Ricciardo

PREMESSA

Ad integrazione di quanto esposto nel Contratto di Appalto, questo Allegato 9 è da intendersi come un addendum specifico ed applicabile ai FORNITORI, la cui sede e stabilimento sia posto in ITALIA, ed il cui operato sia regolamentato dalle leggi Italiane.

A) TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI e REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il FORNITORE e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori, sono tenuti a trasmettere al COMMITTENTE, ai fini del pagamento delle prestazioni, tramite il Responsabile dell'esecuzione del Contratto, tutte le informazioni necessarie all'acquisizione da parte del COMMITTENTE della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, DURC, dell'autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica al contratto e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l'acquisizione della suddetta certificazione.

Il FORNITORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.

Il FORNITORE si impegna a dare immediata comunicazione alla COMMITTENTE ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di, della notizia dell'inadempimento di una propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Fermo quanto indicato nell'art. 32 del Contratto, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, la COMMITTENTE verificherà che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al Contratto sottoscritto dal FORNITORE, che ne assume espressamente l'impegno, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola del seguente tenore:

“L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (.....) nell'ambito del Contratto sottoscritto con, identificato con il CIG n. 8672736826. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

L'impresa....., in qualità di subappaltatore/ subcontraente dell'impresa si impegna a dare immediata comunicazione a della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa....., in qualità di subappaltatore/ subcontraente dell'impresa....., si impegna a inviare copia del presente Contratto a.....".

Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dal FORNITORE diversi dai contratti di subappalto e assimilati di cui all'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il FORNITORE, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere alla COMMITTENTE copia del subcontratto.

Le disposizioni in materia di DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, di cui ai commi precedenti, trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti effettuati ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.

B) SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Il subappalto è il contratto con il quale il FORNITORE affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
2. Il FORNITORE, previa autorizzazione scritta del Responsabile dell'esecuzione del Contratto, art. 6, potrà subappaltare parte delle prestazioni allo stesso affidate, ad imprese in possesso di requisiti di ordine generale e requisiti tecnico-operativi adeguati all'entità ed alla tipologia delle prestazioni oggetto di subappalto.
3. Il FORNITORE dovrà fornire periodicamente alla COMMITTENTE, secondo le indicazioni del Responsabile dell'esecuzione del Contratto, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.
4. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, se

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell'importo del contratto da affidare.

5. Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dal FORNITORE diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto come sopra definiti il FORNITORE, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere alla COMMITTENTE copia del subcontratto. Sono, altresì, comunicate alla COMMITTENTE eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.
6. Il Contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. La richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la trasmissione della comunicazione (per i subcontratti) deve necessariamente contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni del FORNITORE.
 - a) Indicazione della natura del sub-affidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al subappalto o subcontratto);
 - b) Indicazione delle attività oggetto del sub-affidamento;
 - c) Indicazione delle categorie di prestazioni oggetto del sub-affidamento;
 - d) Importo delle prestazioni oggetto di sub-affidamento;
 - e) Nominativo dell'impresa subcontraente;
 - f) Termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni;
 - g) Dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subappaltatore quale microimpresa o piccola impresa come definite dall'art. 3 lett. aa) del D. Lgs. n. 50/2016;
 - h) Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;
 - i) Autodichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia e agli eventuali Protocolli di Legalità applicabili;
 - j) Dichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.

La richiesta per l'autorizzazione al subappalto e ai contratti ad esso assimilati deve essere inoltre corredata da:

1. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
2. Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;
3. Dichiarazione con cui il FORNITORE attesta l'avvenuta applicazione al subappalto degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e corresponsione degli oneri della sicurezza senza ribasso;
4. Dichiarazione del FORNITORE circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;
5. Dichiarazioni rese dai componenti dell'organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del Codice Civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
6. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria;
7. Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di legalità applicabile;
8. Il FORNITORE è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché nel caso in cui siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore. E', inoltre, obbligato a sostituire il subappaltatore nel caso in cui questi sia incorso nei motivi di esclusione fissati dal COMMITTENTE, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 50/2016. Nei casi in cui il subcontraente è un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa;
9. Il FORNITORE è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, così come meglio precisato nell'art. 30, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La responsabilità solidale non opera quando la COMMITTENTE procede al pagamento diretto del subappaltatore, per motivi diversi dall'inadempimento del FORNITORE. Il FORNITORE e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla COMMITTENTE prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la COMMITTENTE acquisirà d'ufficio il DURC relativo al FORNITORE e a tutti i subappaltatori. La COMMITTENTE, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo del FORNITORE nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni, senza che il soggetto inadempiente abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, provvede, anche in corso di esecuzione delle prestazioni, a corrispondere direttamente ai lavoratori, in sostituzione del FORNITORE, quanto di loro spettanza, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso FORNITORE. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, del prestatore di servizi e del FORNITORE e posatore d'opera, nell'ipotesi in cui sia previsto che la COMMITTENTE proceda al pagamento diretto di detti soggetti. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile dell'esecuzione del Contratto inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. Il FORNITORE deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente Contratto. Il FORNITORE deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle

prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso; La COMMITTENTE, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il FORNITORE è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10. La COMMITTENTE provvederà al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del COMMITTENTE sono ridotti della metà. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto come sopra stabilito decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata;
11. In ogni caso l'inizio delle prestazioni subappaltate non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall'avvenuto deposito del Contratto presso la COMMITTENTE;
12. Resta inteso, come meglio precisato al successivo comma, che la COMMITTENTE, ferme ed impregiudicate le facoltà attribuite ad essa COMMITTENTE dal presente articolo, rimane del tutto estranea ai rapporti tra il FORNITORE ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere;
13. Il FORNITORE è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti della COMMITTENTE e/o dei terzi per l'esecuzione delle prestazioni da parte dei subappaltatori e di qualsiasi altra conseguenza dell'operato di questi e dei loro dipendenti. Il FORNITORE terrà la COMMITTENTE manlevata ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti della COMMITTENTE in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o

informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all'inizio dei lavori dati in subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. Il FORNITORE assume l'obbligo di fornire alla COMMITTENTE la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d'opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dal FORNITORE in base al presente Contratto. Nel contratto di subappalto il FORNITORE dovrà imporre l'osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato;

14. È escluso qualsiasi pagamento diretto da parte della COMMITTENTE ai subappaltatori e subfornitori del FORNITORE, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa applicabile e, segnatamente, dall'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
15. Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in merito alla irregolarità dei pagamenti dovuti dal FORNITORE al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al FORNITORE di beni, la COMMITTENTE ha facoltà di richiedere al FORNITORE la trasmissione, entro un termine appositamente assegnato e comunque non inferiore a 30 giorni, di copia delle fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. Il FORNITORE ha l'obbligo di soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione. In caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia in tutto o in parte carente, la COMMITTENTE potrà sospendere ogni pagamento;
16. Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata negli appalti della COMMITTENTE, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti del FORNITORE, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, di qualunque oggetto e natura. A tal fine, il FORNITORE è tenuto a trasmettere, contestualmente alla stipula del subcontratto, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 8.1, 8.5 e 8.7;
17. Fatta sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l'applicazione del più rigoroso

regime autorizzatorio di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione di cui al precedente periodo, a seconda dei casi riferita al subcontraente del FORNITORE o al subcontraente del suo subappaltatore, dovrà essere trasmessa dal FORNITORE anche per i subcontratti di importo inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle attività imprenditoriali di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012.

Per tutti i subcontratti riconducibili alle attività imprenditoriali di cui sopra la COMMITTENTE acquisirà la documentazione antimafia secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia interdittive ovvero contenenti elementi rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia;

18. Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora il FORNITORE non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti;
19. È obbligo del FORNITORE comunicare ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del Codice Civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001, della propria impresa e delle imprese sub-affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei sub-affidatari, i quali, per tramite del FORNITORE, saranno tenuti a trasmettere alla COMMITTENTE la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.

C) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Verranno altresì applicate le ulteriori condizioni stabilite al riguardo dal Protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006). Conseguentemente l'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del

Contratto sono tenuti ad osservare tutto quanto prescritto nel citato Protocollo di Legalità.

D) AVVALIMENTO

1. Il COMMITTENTE eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Responsabile dell'esecuzione del contratto accerterà, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto di appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e quelle inerenti all'esecuzione della Fornitura.
2. Il FORNITORE e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della COMMITTENTE in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.
3. Il Contratto è in ogni caso eseguito dal FORNITORE, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.